

ALLEGATO "A" AD ATTO N.3.228 RACCOLTA

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA ED
I MINORI A.I.A.F. - CAMPANIA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE


È costituita in Napoli l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, con la denominazione "A.I.A.F.- CAMPANIA", che non ha fini di lucro, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, sul territorio della Campania, secondo le direttive e riconoscimento da parte dell'A.I.A.F. con sede in Roma, costituita il 2 febbraio 1993 il cui statuto è stato depositato come da verbale di deposito il 29.9.1995 dinanzi al Notaio Antonietta Russo come da repertorio n.61614 Raccolta 2456.

ARTICOLO 2 - SCOPI

L'Associazione si propone di promuovere, sul territorio di propria competenza, le attività e gli scopi sociali dell'A.I.A.F., come espressi all'art.1 dello Statuto dell'AIAF Nazionale.

Al fine di realizzare gli scopi sociali l'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria di carattere culturale e formativo.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO



Il patrimonio dell'A.I.A.F. CAMPANIA è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) le somme accantonate ed i contributi volontari dei soci e di terzi;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'A.I.A.F. CAMPANIA sono costituite:

- a) dalla quota associativa di spettanza delle Associazioni Regionali/Distrettuali disposti dal Comitato Direttivo Centrale dell'A.I.A.F., a mente dell'articolo quarto del regolamento Sezioni Regionali.
- b) dagli eventuali contributi concessi da altri enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 4 - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'e-

servizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 - SOCI

Sono soci di diritto dell'A.I.A.F. CAMPANIA tutti gli avvocati residenti nel territorio della Campania che siano già soci dell'A.I.A.F. alla data di costituzione dell'Associazione territoriale, in forza dello statuto Nazionale.

Per aderire all'A.I.A.F. CAMPANIA in qualità di socio, sarà necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ricevuta la domanda, delibera in merito entro centoventi giorni dalla sua ricezione. All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Centrale.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dell'A.I.A.F. CAMPANIA godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

La qualità di associato si perde:

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione;
3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile



pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione;

4. per morosità protratta per oltre un esercizio;

5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;

6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione.

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato, dal Comitato Direttivo Nazionale dell'A.I.A.F. Nazionale o su richiesta del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale. Il socio decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'A.I.A.F. CAMPANIA:

A) l'Assemblea Generale dei Soci;

B) il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;

C) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;

D) il Collegio dei Proviviri

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto e sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostitu-

zione.

Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili anche consecutivamente.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale dell'A.I.A.F. Nazionale, per l'anno in corso.


Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e non può avere deleghe.

L'assemblea delibera con le maggioranze previste nell'art. 21, comma 1, del codice civile.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci, per questioni di rilevante interesse associativo.

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i soci, con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni.



L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di impedimento, dal socio più anziano presente all'assemblea. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale.

Spetta all'assemblea:

1. indicare le linee programmatiche per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere ogni 3 anni i componenti del Comitato direttivo;
3. eleggere i delegati dell'Assemblea Generale dei soci dell'A.I.A.F., in numero pari a uno ogni dieci iscritti, o frazioni superiori a cinque iscritti;
4. approvare la relazione annuale del Presidente;
5. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;
6. approvare le modifiche dello statuto;

ARTICOLO 9 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale elegge al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale può eleggere un tesoriere.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale:

- a. determina la politica associativa attuando le linee programmatiche deliberate dall'assemblea per l'attuazione degli

scopi sociali;

b. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 3;

c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;

d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è presieduto dal Presidente dell'associazione e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale verrà inviato, a cura del Presidente, a tutti i componenti anche a mezzo fax o e-mail.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha i poteri decisionali ed operativi del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale, salvo quelli riservati



per Statuto al Comitato stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci. Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il Presidente predispone il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da presentare al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli iscritti alle associazioni aderenti. Il collegio dei probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti a un'associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e si pronuncia inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi Centrali e su quanto attiene

all'osservanza del presente Statuto.

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Probi-
viri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione,
anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.


ARTICOLO 12 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve
essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla
nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devolu-
zione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo in caso di scio-
glimento per qualunque causa dell'Associazione avverrà a fa-
vore dell'A.IA.F. o di altre Sezioni Regionale/Distrettuale,
di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa ri-
ferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in
materia. All' A.IA.F. vengono riconosciuti poteri di tutela e
vigilanza, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in
caso di mancato funzionamento, di gravi irregolarità e di
violazioni statutarie, di sciogliere gli organi sociali e
nominare un Commissario Straordinario con il compito di re-
golarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi
dalla sua nomina, convocando l'assemblea generale dei soci
perché rinnovi gli organi sociali.



Ciascuna associazione territoriale, regionale o distrettuale risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute, e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre associazioni territoriali o dal nazionale.

ARTICOLO 14- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Lo Statuto della Sezione Regionale/Distrettuale entra in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

Firmato:

Maria Giuseppina Chef

Rosanna Dama

Erminia Delcogliano

Antonella Amodio

Fabio Pascucci

Antonella Esposito

Giovanni Celestino

Barbarisi Fortunata Maria Notaio

E' copia conforme. Consta di quindici facciate.
Registrato a Napoli Ufficio Atti Pubblici il 10.2.2004
Napoli, li 9 marzo 2004



Repertorio N. 287335

Raccolta N.3228

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno ventotto del mese di gennaio in Napoli, nel mio studio al Viale A. Gramsci n.10. Innanzi a me D.ssa FORTUNATA MARIA BARBARISI, Notaio in Napoli, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

Senza l'assistenza dei testimoni perchè le parti, in possesso dei requisiti di legge, vi hanno d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato.

Si costituiscono i Signori


1- Maria Giuseppina Chef, avvocato, nata a Napoli l'8 novembre 1962 e residente in Napoli alla via Gabriele Iannelli n. 139 - C.F. CHFMGS62S48F8390

2- Rosanna Dama, avvocato, nata a Napoli il 24 novembre 1948, residente in Napoli alla via Nevio n. 60, C.F. DMAR-NN48S64F839G

3- Erminia Delcogliano, avvocato, nata a Benevento il 27 aprile 1940 e residente in Napoli alla via Scipione Capece 3/c C.F. DLCRMN40D67A783M

4- Antonella Maria Amodio, avvocato, nata a Napoli il 22 giugno 1965 e residente in Napoli alla Piazzetta Mondragone n. 4 80132 C.F. MDANNL65H62F839G

Io Notaio, essendome accertata nei modi di legge, sono certa



dell'identità personale delle costituite, che dichiarano di essere cittadine italiane e mi richiedono di ricevere il presente atto regolato come appresso:

1 - E' costituita tra i sottoscritti avvocati Maria Giuseppina Chef, Rosanna Dama, Erminia Delcogliano ed Antonella Maria Amodio, l'associazione denominata "A.I.A.F.-Regione Campania".

I predetti rivestono la qualifica di soci fondatori.

2 - L'associazione ha sede in Napoli al viale della Costituzione is. G 1- 80142.

3 - L'associazione non ha fini di lucro. Essa opera sul territorio regionale di competenza, secondo le direttive ed il riconoscimento da parte dell'A.I.A.F.- Associazione Italiana degli avvocati per la Famiglia e per i minori, con sede in Roma, costituita il 2 febbraio 1993, il cui statuto è stato depositato, come da verbale di deposito, il 29/9/1995 presso il notaio Antonietta Russo del Collegio notarile di Roma, Rep.n.61614 Raccolta 2456.

L'associazione è aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore di diritto di famiglia e dei minori.

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia e dei minori;
- b) promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e


della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile;

c) incoraggiare in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia;

d) favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo, di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta nel procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento.

Essa, pertanto, svolgerà ogni attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori. L'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa di carattere culturale e formativo, ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

4 - L'associazione è organizzata e regolata in base allo Statuto approvato in data 20 novembre 2003 dall'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.F. che previa lettura da me datane, firmato dalle costituite e da me Notaio, viene allegato sotto la lettera "A" e forma parte integrante del presente atto.



5 - I sottoscritti convengono di nominare, come nominano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del predetto statuto sociale, a comporre il Comitato Direttivo Regionale dell'Associazione, formato di n. 5 membri, per il periodo di anni tre i signori:

1- Avv. Maria Giuseppina Chef

2- Avv. Rosanna Dama

3- Avv. Erminia Delcogliano

4- Avv. Antonella Amodio

6 - I sottoscritti nominano, altresì, il Presidente nella persona dell'avv. Erminia Delcogliano

7 - Vengono nominati a comporre il collegio dei probiviri:

1) Avv. Fabio Pascucci nato a Napoli il 7 marzo 1949 e residente in Napoli alla via Nevio n. 60 C.F. PSCFBA49C07F839P, che si costituisce ed accetta;

2) Avv. Antonella Esposito, nata a Napoli il 26 giugno 1968 e residente in Napoli alla piazzetta Mondragone, pal. Eldorado n.8/9 C.F.SPSNNL68H66F819K, che si costituisce ed accetta;

3) Avv. Giovanni Celestino, nato a Napoli l'11 dicembre 1964 e residente in Napoli alla via Caravaggio n. 70 - C.F. CLSGNN64T11F839T, che si costituisce ed accetta.

8 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia. Di esso, ho dato

lettura alle parti che da me interpellate lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Consta di fogli due per facciate cinque scritte fin qui.

MARIA GIUSEPPINA CHEF, ROSANNA DAMA, ERMINIA DELCOGLIANO,
ANTONELLA MARIA AMODIO, FABIO PASCUCCI, ANTONELLA ESPOSITO,
GIOVANNI CELESTINO.

D.ssa FORTUNATA MARIA BARBARISI Notaio SIGILLO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di tre fogli, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

